DIFESA

Per la signora Principessa di S. Angelo

CONTRA

La signora Principessa Zurolo.

Nella Suprema Corte di Giustizia.

A relazione dell' ottimo Consigliere signor Barone BAMMACARO
Verrà decisa nel dì 11 *del corrente mese, ed anno.*

NAPOLI 1823.

Presso GIUSEPPE SEVERINO,
Vico Nuovo Pace N. 18 *e* 19.

Con approvazione.

Avrebbe la controparte mal corrisposta al di lei proposito, (cioè di far continue opposizioni alle domande della madre) se esaurito il doppio grado di giurisdizione, non fosse ricorse ai rimedii straordinarii, cioè al ricorso per ritrattazione e per annullamento avverso un giudicato lo più giusto, e regolare profferito dalla G. C. Civ. a pro della di lei madre. La discussione del primo ricorso pende già avanti detta C. G.: il secondo è ora sommesso al savio esame della rispettabile Suprema Corte di Giustizia.

Noi per non abusare del tempo, ch'è sommamente prezioso alla prelodata Corte, e perchè abbiam trascritto per intero il fatto nella difesa scritta avanti la G. C. così omettiamo la storia dei fatti concernenti la causa: proponiamo soltanto in primo luogo i mezzi d'irrecettibilità di detto ricorso, ed indi confuteremo successivamente i mezzi prodottosi per l'annullamento della impugnata decisione.

DECISIONE, DI CUI È RICORSO PER ANNULLAMENTO.

QUISTIONI.

1. Ha luogo l'eccezione declinatoria opposta alla signora Principessa di S. Angelo, e Faggiano?

2. Ave titolo valevole la detta signora Principessa a dimandare i di lei alimenti arretrati dal 1809 a tutto Aprile del 1818?

3. Sono compensabili allo stato li crediti opposti in appello alla signora Principessa sudetta?

4. E' d'accordarsi l'intervento in causa chiesto a nome de' creditori ereditarj del Principe di S. Angelo D. Giulio Imperiale?

Sulla prima.

Si adottino le considerazioni de' primi Giudici nelle quali tutte l'eccezioni dilatorie opposte alle dimande della signora Principessa di S. Angelo, e Faggiano D. Francesca Albertini sono enunciate, e legalmente escluse.

Sulla seconda.

Considerando, che la Principessa di S. Angelo Imperiale D. Francesca Albertini godeva l'assegnamento di annui ducati 2800 sulle rendite del patrimonio di suo marito Principe di S. Angelo Imperiale, per effet-

to di esecuzione di un Sovrano rescritto ottenuto con piena cognizione di causa dopo una consulta in grado di revisione di altro antecedente parere, che è lo stesso, che dire per effetto di una sovrana decisione uguale nella sua efficacia alla legge istessa.

Considerando che lo stesso Principe di S. Angelo Imperiale lo ha per parecchi anni eseguito. E sebbene avesse proposte all' esecuzione alcune proteste, non per tanto nommai esse furono dirette a contraddire il dovere a sua moglie somministrare gli assegnamenti vitalizj, ma solo a contradire la quantità, che supponeva eccessiva alle facoltà della sua casa. E quindi tanto per effetto del Sovrano Rescritto, quando per la non contradizione dell' alimentante in somministrare l' assegnamento vitalizio non può l' erede del Principe non riconoscere ciò, che il suo autore dovea riconoscere ed ha in fatti riconosciuto.

Considerando che sebbene gli assegnamenti vitalizj alimentarj seguono la varietà della fortuna patrimoniale dell' alimentante, ed i varj bisogni dell' alimentario; ciò non per tanto cotesti assegnamenti non si possono minorare, nè aumentare a semplice domanda dell' alimentante, o dell' alimentario, ma per solo offizio del Magistrato, e con ordinaria cognizione di causa: e quindi tanto l' aumento, che la diminuzione non può avere alcun cominciamento, se non dal dì, che il

Giudice pronunzia o l' una o l' altra, e secondo la norma, che lo stesso prescrive nel suo giudicato.

Considerando che sebbene il Principe di S. Angelo Imperiale avesse istituita nel 1815 la domanda della minorazione di questo vitalizio assegnamento, ciò non per tanto i primi Giudici avendo imposto ad esso Principe il dovere di dichiarare, se volesse o pur no la moglie nella propria sua casa, ed avendo egli trascurato di ciò adempire, che anzi senza dar tempo alla redazione di tal interlocutoria sentenza, essendosi irrepentinamente dal Regno partito, dimostrò in una tacita maniera, e chiara molto nel tempo istesso di non volerla ricevere; e quindi continuare l' assegnamento senza del quale non può supporsi il comodo mezzo della sussistenza propria, e corrispondente alla condizione dell' alimentaria.

Considerando che l' assegnamento di cui è quistione era servito alla Principessa di S. Angelo per collocare le figliuole in matrimonio, alle quali il genitor Principe di S. Angelo volle promettere la sola dote di ducati 15000 a' termini della prammatica allora in osservanza, e quindi la Principessa alimentaria disponendo per detta causa sì necessaria, e tanto lodevole degli assegnamenti di annui ducati 2800, è da disporsi, che ne disponesse con tacita intelligenza del marito, che gli somministrava. E perciò la semplice domanda della

minorazione non può indurre una diminuzione istantanea, e di fatto, ma bensì avrebbe dovuto essere preceduto da una diffinitiva pronunziazione del Magistrato.

Considerando che la unione della Principessa col marito seguita per un anno antecedente alla morte dello stesso Principe sull'Isola d'Ischia, e poi in Pozzuoli non fu, che accidentale, e per adempiere il dovere di quell'assistenza, che la moglie deve prestare ad un marito gravemente infermo, e non già per esecuzione della sentenza interlocutoria del Tribunale di prima istanza, la quale non fu mai levata da' registri della Cancelleria; perciò una tal accidentale, e non propria unione affatto può essere di ostacolo alla dimanda degli assegnamenti per quell'epoca.

Sulla terza.

Considerando, che i crediti, che si oppongono dagli attori in appello contro la Principessa di S. Angelo Imperiale non sono dimostrati, per cui non si possono caratterizzare come crediti liquidi contra la stessa; la compensazione non può per ora invocarsi, e molto meno proporsi.

Sulla quarta.

Considerando che l'intervento in causa per parte de' creditori, i quali pretendono sostenere quell' istesso, che sostengono gli appellanti, non contiene, ne riguarda l'interesse de' medesimi nello stato, in cui trovasi il giudizio, dovendo l'interventore in causa dimostrare il suo interesse presentaneo, e non già l'interesse avvenire per serbare la legale distinzione, che passa fra l'intervento in causa, e l'opposizione che compete al terzo.

Per sì fatte considerazioni la G. C. C. udite le parti, ed il P. M. in persona del signor D. Pasquale Calenda R. P. Sost. pronunziando diffinitivamente, non arrestandosi all' eccezione di declinatoria, nè all' intervento in causa chiesti a nome de' creditori ereditarj del Principe di S. Angelo D. Giulio Imperiale, che rigetta, riservando a' medesimi creditori le ragioni che come di dritto comunque e in qualsivoglia modo spettassero; rigetta gli appelli prodotti dalla signora Principessa Zurolo D. Teresa Imperiale, e dal signor Principe di Valle D. Giuseppe Pignatelli qual padre e tutore de' di lui figli minori contra la sentenza del Tribunale Civile di Napoli de' 19 Luglio 1820; ed ordina, che la sentenza istessa si esegua ne' beni però ereditarj del sudetto Principe D. Giulio Imperiale, e detratte le

quantità forse ricevute dalla signora Principessa di S. Angelo e Faggiano D. Francesca Albertini in conto de' ducati 21868. 61 per causa di lei alimenti decorsi dall' anno 1809 sino a tutto Aprile 1810.

Le multe ritenute.

Le spese compensate.

L' esecuzione a' primi Giudici.

§. 1.

Il ricorso è inammissibile, perchè è prodotto a nome degli amministratori dell' eredità di S. Angelo, e non delle coeredi, che furon in giudizio.

Egli è pur troppo vero, che ciascun volontariamente, o per necessità derivante dalla legge, o da altri particolari motivi vien talvolta rappresentato da altra persona, che sostiene le di lui veci ed amministra i suoi beni. Di quì è la distinzione in dritto di mandato volontario, e necessario ossia legale. Questo perchè deriva dalla legge, vien dalla stessa interamente prefissa la norma, ed i confini. Quello perchè dipende dalla volontà dell' uomo ha tanta

latitudine, ed efficacia, quanta n'è espressa dal mandante nei termini e colla limitazione però designata dalla legge stessa.

Analizandosi le facoltà concesse agli ex-Amministratori dell'eredità di S. Angelo dalle coeredi, e dai coeredi nel foglio a triplo originale si rileva esser stata quell'amministrazione un volontario mandato generale.

Or il mandato per quanto sia generico per dritto non si estende, che ai soli atti amministrativi, in modo che per transigere, alienare, compromettere, o far altri atti dominicali il mandatario deve esser espressamente, e parzialmente autorizzato senza che possa intendersi una di tali facoltà comprensiva dell'altra (1).

Nella specie, come in seguito vedremo non solo manca l'autorizzazione per rappresentare dette coeredi, e creditori nel giudizio, ma ancorchè vi fusse sarebbe inefficace, e di niun valore, secondo i principii delle nuove leggi specialmente giudiziarie.

Infatti per disposizione delle leggi civili dal mandato generale, come si è detto, si escludono le facoltà di compromettere, transigere, alienare, ipotecare o di fare altri atti dominicali, per i quali

(1) *Art.* 1860 *delle leggi civili.*

fa d' uopo un' espressa, e parziale autorizzazione, e niun motto si fa della facoltà a rappresentare nei giudizii il mandante.

Nelle leggi giudiziarie non solo non se ne fa parola, ma è precisamente prescritto, che le citazioni debbon esser a pena di nullità significate o alla persona, o domicilio del reo, punto non si parla di domicilio, o di persona del procuratore o vicario generale; poicchè il rito attuale non riconosce a differenza del vecchio i procuratori forensi, o semplici procuratori in matera di giudizio.

Tal disposizione, e novità son ben ragionevoli. I giudizii per la loro indole, ed ogni atto di citazione o procedura posson compromettere gl' interessi dei contendenti. Avvenendo ciò, il principale potrebbe disapprovare l'oprato del di lui mandatario del pari, che quello patrocinatore; ed in questo caso i giudicati potrebbero divenire inefficaci, ed elusorii.

Così un procuratore ignaro dell'estinzione di un debito, e di un corrispondente documento, potrebbe tutt'altro eccepire, che la sodisfazione, esibire altri documenti, e non già quello decisivo, far una confessione, o un atto qualunque lesivo ai dritti del di lui principale; ed in questo caso la controparte ad onta di aver ottenuto un giudicato fa-

vorevole, sarebbe esposto alla ritrattazione, e dis-sapprovazione del mandante.

Più: la procedura potrebbe esser arrestata ad ogni passo. La ricognizione di scrittura privata, l' interpellazione per introdurre una querela di falso civile, una delazione di giuramento e tanti altri atti farebbero sospendere, o cessare il giudizio incoatosi contro il procuratore, e si dovrebbe ricominciare un altro contro il principale, ossia il mandante.

Ad evitare tali inconvenienti la legge saggiamente esige, che la parte principale comparisca in giudizio, e non il procuratore, ed il patrocinatore non debba, che assisterla, e regolare i meri atti di procedura; ed arbitrandosi di fare un atto non di procedura ma di parte è esposto alla disapprovazione. Un tal sistema esclude quindi l' attitazione dei giudizii per mezzo di procuratori. Al più non sarebbe permesso, che di eligere il domicilio presso il procuratore ma l' istituzione del giudizio o le difese dovrebbero essere sempre a nome del mandante colla designazione del domicilio eletto in casa del procuratore.

Tranne anche i casi designati dalla legge, nei quali posson i creditori per garentia dei di loro esperimentare in giudizio le ragioni competenti a' di loro debitori la legge vieta generalmente l' istitu-

zione dei giudizii a nome di un terzo. In questo caso i creditori esercitano un mandato legale, che interamente sorge dal disposto della legge (1).

Ad oggetto, che il nostro ragionamento sia corrobato anche dalle opinioni degli Scrittori in materia, non dispiaccia leggere un squarcio ben opportuno del Pigeau.

„ I creditori, egli dice, posson in oltre in lo-
„ ro proprio nome reclamare contra gli atti fatti
„ de' loro debitori in pregiudizio de' loro dritti, nè
„ vi sarebbe luogo a dichiararli non ammissibli.

„ *Fuori di questi casi non si può intentar giu-*
„ *dizio a nome di un terzo, neppure quando si fus-*
„ *se suo mandatario. In tutt' i casi uno si può far rap-*
„ *presentare da persona a ciò autorizzata, fuorchè da*
„ *vant' i Tribunali. Questa regola, che non possa at-*
„ *titarsi per procura è soggetta a 4 eccezioni.*

„ 1. Lo Stato, e l' Imperatore stanno in giu-
„ dizio per mezzo di mandatarj, e lo fanno pel
„ canale di diversi agenti commissionati a tal effet-
„ to.

„ 2. Gl' incapaci, come sarebbero i minori,
„ gl' interdetti, le donne maritate, ed altri, de'

(1) *Art.* 1119 *e* 1120 *delle leggi civili.*

6

„ quali si parlerà al capo 3, stanno in giudizo
„ mediante il ministero de' loro tutori, ed altre
„ persone incaricate della difesa de' loro interessi.

„ 3. I creditori riuniti in massa sono rappre-
„ sentati da' loro Sindaci, Direttori, sequestratarj,
„ e mandatarj.

„ 4. Se insorgono delle difficoltà sopra una di-
„ stribuzione di denari per contributo, il patroci-
„ natore (Avouè) più anziano degli opponenti se-
„ gulta gli atti per l'interesse di tutti gli oppo-
„ nenti.

„ In questi due ultimi casi è permessa tal rap-
„ presentanza di una persona per evitare il contra-
„ sto delle volontà di più creditori, e specialmen-
„ te per risparmiare le spese, che sono sempre
„ troppo forti, e gravose (1).

E lo stesso autore giudiziosamente avverte ; che i tutori, i curatori, ed i Sindaci autorizati di già per la prima istanza posson produrre appello, essendo un atto conservatorio, ed un prosieguo del giudizio. Ma egli però consiglia per maggior cautela,

(1) *V. tom.* 1 *pag.* 109 *a* 110 *della proc. civ.*

ch'essi non farebbero male di farsi autorizzare per lo sperimento del 2. grado di giurisdizione (1).

Nè a dimostrare la recettibilità del ricorso in esame giovarebbe invocarsi il §. 7 dell'art. 164 delle leggi di procedura civile, ove è disposto, che le unioni, e direzioni di creditori posson esser citate nella persona, o al domicilio di uno dei Sindaci, o Direttori; poicchè quest'art. non è applicabile, se non ai casi di fallimento, o cessione di beni, in quali circostanze soltanto la legge, e propriamente quelle di eccezioni riconoscono tali riunioni, e rappresentanze di creditori. Eppure se in tali casi debba comparire in giudizio il debitore, deve questi citarsi similmente personalmente, o al domicilio: il ceto dei creditori nemmeno lo rappresenta.

In appoggio della ristrettiva interpetrazione di detto paragrafo, e della necessità di citare nel modo ordinario il debitore, non sapremmo scegliere un' autorità migliore in materia del Demiau-Crouzilhac, che annota sul citato §. 7 in questi termini.

Cette disposition est faite pour les cas où un individu ètant en faillite, ses biens ont ètè mis à la disposition de ses crèanciers, qui ont formè un syndicat, ou un contrat d'union, comme l'exige la loi, et pour,

(1) *V. tom. 4 pag.* 125.

lui où après une cession de biens faite par un débiteur, les créanciers ont nommé un syndic pour percevoir les revenus et faire les venees d'après les formalités prescrites par la loi. Dans tous ces cos, ceux qui ont des actions à intenter contre le failli, au contre celui qui a abandonnè ses biens, doivant la diriger à-la-fois, et contre ce dernier, et contre l'union, en assegnant le debiteur à sa personne ou domicile, *et l'union on* la porsonne ou domicile du syndic, ou directeur (1).

Nella specie presente non trattasi di una delle anzidette unioni dei creditori: il debitore, cioè fu Principe di S. Angelo non è fallito, nè decotto; egli è rappresentato dalle di lui figlie, e coeredi, che per dritto, e per l'accettazione già fatta della paterna eredità ne sostengono le veci; E quindi non trattasi di un'eredità giacente, fallita, e decotta.

La pretesa amministrazione non ebbe altro scopo, se non di esigere i frutti, e le rendite dei beni; gli amministratori non furon autorizati, come in seguito vedremo, che di esercitare meri atti amministrativi; e non già dipienamente, nominativamente, ed individualmente rappresentare le coeredi, quali di costoro successori universali. Questa prete-

(1) *V. Elem. du droit pag. 67.*

sa plenipotenza non sorge dal mandato, e molto meno può esser riconosciuta dal dritto.

Infine a corrobare la dimostrazione che le novelle leggi vietano ai procuratori di rappresentare in giudizio i di loro principali, ricorriamo anche alla costante giurisprudenza ricevuta dai Tribunali francesi. Eccone una massima dai medesimi consacrata.

Encore qu' une personne ait donnè sa procuration la plus ample et la plus gènèrale à un avouè tant pour gerer des affaires, que pour la reprèsenter on justice, cette procuration ne si equiraut pas à une election expresse de domicile chez l' avouè. En conseguence toutes assignations donnèes a la partie au domicile de cet avouè, sont nulles, et de nul effet. Dans ce cas la partie au domicile de cet-avouè, sont nulles, et de nul effet. Dans ce cas, là partie doit ètre assignèe a personne, ou domicile (1).

Ciò premesso è fuor di disputa che i giudizj non posson intentarsi per mezzo di mandatarj. Non pertanto se si volesse esser più indulgente della legge, non può negarsi, che almeno l'azione dovrebbe esser spinta espressamente a nome del mandante,

(1) *V. Sirey Cod. de proc. civil. annot. sull'art.* 98 *pag.* 69.

e per di lui parziale incarico, che dovrebbesi alla controparte rendersi noto, e per poter egli ricevere le intimazioni del convenuto, dovrebbe far eligere il domicilio del suo principale nella di lui casa; altrimenti sarebbe sempre il convenuto necessitato di dirigere le citazioni al domicilio reale dell'attore.

Nel caso in esame non solo si è mancato di esprimere in testa della citazione i nomi individuali delle figlie e coeredi di S. Angelo, dei di loro mariti, e dei creditori, poicchè semplicemente si è fatta a nome degli amministratori, ma non si è data neppure conoscenza della convenzione, che a tanto li abilitava. E quindi il ricorso a nome degli amministratori è nullo ed irrecettibile per rito tanto più, che per la vaga e semplice facoltà di promuovere, e difender cause non potean rimuovere i di loro principali dal giudizio, e riassumerlo di fatto, e tacitamente; come se essi fossero succeduti all'universalità dei dritti di dette coeredi e creditori.

Al più avrebbero potuto detti amministratori arbitrarsi di produrre il ricorso a di loro nome, se la lite fosse stata contestata in di loro contradizione. Ma essi non hanno avuta parte nel giudizio, si son fatti leciti d'intervenire avanti la G. C. Civile in un modo singolare, cioè nella qualità di amministratori, quandochè le coeredi eran già in giu-

dizio avean costituito i loro rispettivi patrocinatori, ed avean annuita alla giusta domanda della madre, tranne la signora Zurolo.

Infine ripetiamo, il ricorso è nullo, ed irrecettibile; poicchè percorrendosi da capo a fondo il titolo delle citazioni allogato nelle leggi giudiziarie si rileva a colpo d'occhio, che la legge fissa la massima generale di doversi dirigere qualunque atto di citazione o alla persona, o al domicilio del reo. Ed indi soggiugne i succitati casi di eccezione, che vieppiù confermano il divieto di potersi diversamente dalla persona, o domicilio citare alcuno.

Se la legge avesse permesso l'attitazione dei giudizi per mezzo dei procuratori l'avrebbe espresso specialmente fra gl'indicati casi di eccezioni alla regola generale. Fan al proposito le note regole legali = *Quod lex voluit, expressit, quod noluit, tacuit. Exceptio firmat regulam.*

§. 2.

Gli amministratori non han facoltà a stare in giudizio, e molto meno a produrre, e sostenere il ricorso.

Laddove per poco si volesse adottare l'erronea massima di potersi attitare in giudizio per mezzo di procuratori, anche in quest'ipotesi detti amministratori non potean in giudizio rappresentare gli amministrati, e molto meno nella causa attuale produrre ricorso per l'annullamento della decisione resa in contradizione di essi amministrati, cioè delle parti principali.

Nel foglio a triplo originale scritto da taluni creditori, dalle coeredi e dalla legataria universale di detto Principe, col quale vennero nominati detti amministratori riguardo alle liti attive, e passive dell'eredità fu loro concessa facoltà nei seguenti termini.

„ Art. 7. Potranno promuovere tutte le liti attive, e provvedere alla difesa delle passive.

Si noti, che questo articolo è sotto il titolo generale delle attribuzioni amministrative. Ve n'è un' altro tra le attribuzioni particolari così concepito.

„ Conciliare, e convenire le liti, che ripute-
„ ranno dubbie, e pregiudizievoli, salvo l'appro-
„ vazione degl'interessati ne' casi, come di dritto.
„ Per queste liti s'intendono quelle, che posson ri-
„ guardare, o l'amministrazione, o i creditori.

Ciò premesso si conosce manifestamente, che detti amministratori niuna facoltà ebbero di sostener le veci degli amministrati nei giudizii, poicchè altra facoltà non ebbero per li giudizii, che a promuoverli, e ragionevolmente s'intende a nome di essi amministrati, e non già a di loro nome come essi han fatto. In quanto poi ai giudizii passivi è più manifesto il divieto di rappresentazione; poicchè essi altro incarico non ebbero, se non che di provvedere alla difesa.

Tali parole grammaticalmente indicano una cura, una diligenza, ed una occupazione personale di difendere le cause: e ciò fu convenuto con fondamento; poicchè gli amministratori, escluso il signor Corbi degno Procurator generale di questa Corte Suprema potevan quali ottimi avvocati difendere le cause, sciegliere dei buoni patrocinatori e dirigerne la difesa.

Ma tutto ciò al certo non importa una rappresentazione degli amministrati in modo che gli amministratori in di loro nome, e senza espresso e parziale

mandato potessero introdurre giudizii, o difendersi nei passivi, ricorrere ai rimedii straordinarii, come al ricorso per ritrattazione, ed a quello per Cassazione, e senza individuare neppure i nomi degli amministrati.

Le di loro facoltà non si estendono al di là di quelle degli Avvocati incaricati di difendere, o dirigere la difesa di una causa: se altrimenti si fosse inteso, si sarebbe loro concessa facoltà di sostener le veci e rappresentare gli amministrati nei giudizii passivi. Ma tanto costoro furon da ciò lontani, quanto che espressamente vietarono di transigere, o convenir liti senza di loro espressa approvazione; e quindi ragionevolmente deve conchiudersi, che agli amministratori non vollero gli amministrati concedere, che le mere facoltà di Avvocati, e non già permettere loro d'istituire, o difendere i giudizii in di lor nome particolare, ed a lor talento di transigere, e convenire.

Nella causa attuale poi eran detti amministratori perfettamente destituti di qualsivoglia facoltà a prendervi parte, e molto più a produrre rimedii straordinarj; poicchè nei succitati articoli non parlasi di giudizii pendenti, ma dei giudizii da introdursi: e quindi essi amministratori niuna facoltà avea-

no d'intervenire alla vigilia della discussione dell'appello e tanto meno, perchè v'erano in causa le parti principali, cioè gli amministrati.

Si sa, che cessa l'officio del procuratore ove interviene, ed agisce il principale, nè il primo può figurare, quando figura il secondo, o pretenderne più di costui, o quello che esso non ha preteso.

Ma con tale idea intervenirono in causa gli amministratori per fare alla Principessa quell'ostilità, che la Zurolo forsi non amava farla apertamente ed a cui le altre coeredi vi avean rinunziato; anzi avean in contrario dichiarato, che la domanda della madre era più che giusta, e che la sentenza dei primi Giudici non era che la stessa giustizia (1).

La G. C. saggiamente al di lei solito non tenne conto delle di loro irregolari ed insussistenti eccezioni: Or non avendo le coeredi, tranne la legatura universale, fatto uso dei rimedj ordinarj, annuito alle dimande della madre, chi può contro il di loro volere ricorrere a' rimedii straordinarii? Ma di grazia chi mai si è finora sognato? A chi mai è finora venuto in pensiero di sostenere, che il procuratore possa fare, e volere quello cui il principale ha rinunziato?

(1) *V. il fatto concordato.*

Se le coeredi Marchesa Berio, e Duchessa delle Grottolelle non appellarono dalla sentenza, se l'accettarono, e dichiararono esser giusta, posson mai gli amministratori promuovere rimedii straordinarii avverso giudicati accettati dagli amministrati?

Ciò è per le coeredi. Per parte dei creditori poi gli amministratori non solo eran impediti per dritto, e per patto a rappresentarli, ma non potevano, nè potrebbero sostenere per difetto d'interesse il ricorso prodotto.

Imperciocchè i creditori nominativamente presso la G. C. Civile chiesero l'intervento in causa, e furon rappresentati da un speciale patrocinatore, ad onta che già preesisteva la cennata amministrazione. In seguito rimanendo in causa le coeredi, e detti creditori, intervenne l'amministrazione, pretendendo di rappresentarli promiscuamente.

La G. C. legalmente dichiarò ch'era inammissibile l'intervento di essi creditori, che costoro non aveano un interesse presentaneo, che non poteano opporsi in terzo, e molto intervenire in causa; e che la di loro dimanda era quasi un giudizio di jattanza; ed in fine fece loro salve tutte le di loro rispettive ragioni, come per dritto loro competevano.

Ciò premesso, ognun vede, ch'essi niun dritto e molto meno interesse avrebbero a ricorrere

nella Suprema Corte. Di che essi si dolerebbero? In che ha offeso i loro dritti l' impugnata decisione? Anzi li ha loro riserbati illesi.

Sicchè anche sotto il rapporto dell' interesse dei creditori, gli amministratori non eran, nè sono abilitati a sostenere il ricorso in esame.

Difatti ora cessata detta amministrazione, privati gli amministratori di qualsivoglia incarico, chi è venuto a sostenere il ricorso, ed a chiedere di volersene giovare i creditori forse? Le coeredi? Niuno di essi soltanto la signora Zurolo.

Eccò in scena un'altra rappresentante ed erede universale dei creditori, e delle coeredi dell' eredità di S. Angelo. E' mai possibile che costei possa sostenere il ricorso per altri, che han avuta parte nel giudizio che non si son valuti dei rimedii nè ordinarii nè straordinarii; hanno annuita alla domanda della signora Principessa, e non han prodotto verun ricorso?

Ecco gli assurdi, ed inconvenienti, che risultarebbe, se il ricorso fosse dichiarato ammissibile, e ricettibile.

Nell'art. 597 delle leggi di procedura civile è disposto, che il ricorso di un correo non possa giovare all'altro correo, che ha omesso il ricorso; ha annuito al giudicato, ad onta, che la decisione impugnata portasse una condanna solidale.

Sicchè sotto tutt'i rapporti deve dichiararsi tal ricorso nullo, inammissibile, ed irrecettibile.

Noi non sappiamo persuaderci come quei valenti uomini e rispettabili sotto tutt'i rapporti siansi in questa causa tanto giusta dalla banda della signora Principessa investiti di tanto zelo, e trasportati fino a questo segno: lo ripetiamo fa a Noi, e siam sicuri che desterà senza dubbio al supremo Magistrato la più gran meraviglia tal di loro oprato!

PRIMO MEZZO DEL RICORSO IN ESAME.

La G. C. Civile ha omesso il punto principale della quistione, che è se l'assegnamento comunque fatto alla Principessa di S. Angelo sia capace di riduzione attesa la diminuzione del patrimonio del marito. Per evitare una tal quistione la G. Corte ha esaminato solamente, se la Principessa Albertini abbia titolo valevole a domandare i suoi alimenti arretrati dal 1809 a tutto Aprile 1818, e confondendo la quistione del titolo costitutivo degli alimenti colle ragioni della riduzione degli alimenti sudetti ha rigettato questa non solamente senza alcun esame, ma contro a' documenti, i quali chiaramente dimostrano non essere il patrimonio del defunto marito nello stato di soddisfare all' assegnamento degli annui ducati 2800 per le perdite, le quali sopravennero dopo l'anno 1807, e che interamente estin-

sero l' antico stato delle sostanze delle famiglie. Di fatti costa dalle narrative della decisione, che il Caporuota Frammarino proporzionò l' assegnamento di annui ducati 28000 alla rendita nella somma di ducati 32000, che allora possedeva il defunto Principe di S. Angelo D. Giulio Imperiale: risulta parimenti dalle stesse narrative; che nel giudizio già introdotto in vita del Principe erasi dimostrato l' insufficienza del di lui patrimonio, al quale per le perdite sofferte rimanevano soli annui ducati 3110. 67 per modo, che se avesse dovuto pagarsi alla Principessa di lui moglie l' assegnamento di ducati 2800 sarebbero a lui rimasti solo ducati 450. 67. La Corte così giudicando ha violata la legge 140 §. 2 D. de verb. oblig., la legge 3 in fin ubi pup. educ. debeat, la legge 5 §. 15 de liberis agnosc., e l' art. 199 del Codice Civile.

RISPOSTA.

Se la G. C. Civile abbia omesso di pronunziarsi sulla quistione della pretesa riduzione dell'assegnamento è un fatto, quindi non sapressimo dar miglior risposta, o per meglio dire mentita al ricorrente; se non pregando gli ottimi Consiglieri di leggere il ragionamento della decisione impugnata sulla seconda quistione (1).

---

(1) *V. pag. della presente dif.*

13

Ivi rilevasi ad evidenza quanto abbia la prelodata G. C. ben discussa la insussistente, ed irregolare eccezione in esame: il Giudice di fatto ritualmente si è avvisato, che detta eccezione sorgeva da un processo abbandonato e perento, che niuna providenza erasi all'uopo impartita; e che d'altronde niuna accoglienza avrebbe potuto, o poteva meritare, dacchè il patrimonio di S. Angelo non offriva quella minorazione, che a bello studio si voleva dar ad intendere.

Difatti la signora Principessa di S. Angelo produsse nommeno i ruoli fondiarii, che indicavano la rendita ereditaria al di là dei ducati 40,000, ma benanche l'apprezzo dei beni procurato, e messo a stampa dalla signora Zurolo legataria universale, ove i beni siti soltanto in provincia di Principato Ulteriore, ed in Capitanata son valutati per ducati 569006:52, oltre i nomi dei debitori, ed i beni in Genova (1).

Inoltre ha assodata la G. C. per fatto, che la partenza repentina del Principe ed il di lui silenzio dietro l'interlocutoria emessa nel 1815, (che gli avea ingiunto di dichiarare fra 10 giorni, se volea o no ricevere la moglie presso di se) equivale alla

(1) *V. il fatto concordato, ed il num. 1 dei documenti in fine della presente difesa.*

rinunzia della chiesta riduzione, ad una tacita di lui dichiarazione di voler continuare detto assegnamento, e di non voler ricevere presso di se la moglie. Più: ha ella soggiunto, che un tal assegnamento non poteva esser anche diminuito per una tacita annuenza, ed intelligenza del marito, circa la ripartizione fattane dalla moglie a pro delle comuni figliuole onde decentemente collocarle in matrimonio.

Or tal ragionamento non solo è fondato su' fatti permanenti, che non possono presso la Suprema Corte richiamarsi in esame, ma ha tutto il fondamento in dritto; poicchè dimostra l' insussistenza legale dell'eccezione, e dell'estremo di fatto, cioè della minorazione del patrimonio dell'alimentante, che deve appoggiarla. La legge richiede, onde il Magistrato sia abilitata a diminuire l'assegnamento alimentario la pruova, o della diminuzione del bisogno dell'alimentato, o della fortuna dell'alimentante (1). Senza di tal pruova non è permessa veruna diminuzione di prestazione alimentaria.

Ciò posto può mai attribuirsi alla decisione in esame un vizio qualunque di omissione di pronunzia sulla eccezione proposta? No certamente; E molto

(1) *L. 3 in fin. ff. ubi pup. educ. deb.*
Art. 209 del vecchio Cod.
Art. 199 delle leggi civili.

meno può attaccarsi d'ingiustizia la decisione per aver rigettata nel fondo tale eccezione.

Nè vale il dirsi, che il Giudice di fatto abbia ragionata su tale eccezione nel discutere la quistione circa la validità del titolo della signora Principessa prodotto, onde conseguire gli assegnamenti; dappoicchè la quistione di riduzione ricadeva in quella; se la Principessa avea dritto di esigerli per intero: se costei non avea dritto ad esiger il tutto, molto meno potea farsi quistione di parte. Il Giudice quindi ben si avvisò di elevare la quistione, se la Principessa avea titolo valevole ad esiger l'intero assegnamento, e nel ragionare su di tal quistione dimostrò non solo il dritto della Principessa ad esigerli, ma anche il modo, cioè interi ed indeminuti, discutendo l'eccezione della riduzione, che giustamente rigettò, perchè priva di appoggio, oltre le altre diverse circostanze prese in considerazione.

La quistione principale circa il dritto della Principessa ad esigere gli assegnamenti assorbisce e comprende al certo quella del modo, cioè se per intero o in parte.

Del resto, se il Giudice non avesse nelle considerazioni fatto motto di tal eccezione, e dei motivi per escluderlo, forsi la quistione di silenzio di pronunzia sarebbe del caso, ma ora è oziosa e stra-

na; poicchè espressamente il Giudice di fatto l'ha esaminata, discussa, e rigettata; E perciò ogni dubbio, o presunzione cede al fatto, che sempre prevale. Molto meno può sostenersi che la G. Corte dovea elevare una particolare quistione circa la riduzione, ed esaminarla particolarmente; poicchè il Giudice è tenuto di motivare, di esporre le ragioni del di lui sentimento; e niun rito, o formola sacramentale deve serbare nel distendere il suo ragionamento. Anzi è sufficiente per dritto che il Giudice di revisione adotta i motivi del primo Giudice.

L'adoption, dice Berriat-Saint-Prix, *des motifs de premier Juge si l'en a on effet donnè est suffisantè pour le Juge d'Appel; mais il faut au moins ènoncer cette disposition* (1). Tanto ha anche espresso la G. C. nella sua decisione in esame (2).

Nel dispositivo poi di una dichiarazione era obbligata di fare la G. C., pronunziando la conferma della sentenza dei primi Giudici, ed il rigetto dell' appello, tra i di cui motivi essendovi quello della detta riduzione, venne nel rigettarsi l'appello del pari rigettata detta eccezione.

(1) *V. tom. 1 pag. 252 corso di proc. civil.*

(2) *V. la 1 considerazione della impugnata decisione.*

Basta, che il Giudice ragioni, e decida dell' eccezione onde possa dirsi di aver adempiuto al suo dovere. Nella causa di Bruni simile massima venne stabilita da questa Suprema Corte.

„ La Corte di appello adempie a suoi doveri, „ qualora giudicando in grado di opposizione deci- „ da delle cose nelle opposizioni dedotte, ancorchè „ non usi una formola espressa di rigetto (1).

Del resto se anche per mera ipotesi voglia supporsi il silenzio della G. C. C. in quanto all'eccezione della riduzione dell'assegnamento, neppure tal vizio può costituire un mezzo di annullamento della decisione, nè meriterebbe di esser cassata, ma piuttosto sarebbe l'omissione di pronunzia un motivo di ritrattazione, giusta l'art. 544 §. 5 delle leggi giudiziarie. Questo rimedio straordinario ha anche invocato la ricorrente per non lasciar intentato verun mezzo di opposizione avverso la domanda dell'infelice madre. Dunque non può ella far uso di uno stesso motivo per lo sperimento di un doppio, e diverso rimedio straordinario; tantoppiù che le novelle leggi sul rito civile han estinta la disputa, che prima faceasi, cioè se i mezzi di ritrattazione eran comuni con quelli di cassazione, in guisacchè

(1) *V. vol.* 1 *pag.* 388 *di detta collezione.*

avesse potuto promiscuamente ed indistintamente farsi di essi uso secondo l'opinione di Pigeau, e di diversi altri Scrittori in materia di procedura.

Nel nuovo rito è fissata la massima, che i motivi del ricorso per ritrattazione son limitati a questo rimedio soltanto e che essendovi luogo contro una decisione alla ritrattazione, all'appellazione, o opposizione di terzo, non si possa ricorrere per annullamento: la legge ha riservato questo gravame straordinario come l'ultimo presidio della giustizia (1). Ma tuttodì l'esperienza dimostra l'abuso, che ne fan i contendenti a solo oggetto di defatigare le controparti.

Questa novella, e saggia disposizione ha messo termine alla disputa anzidetta, e vieta sollennemente di poter far uso del ricorso per annullamento, quando possa ricorsi o a'gravami ordinarii, o altri straordinarii.

E' superfluo far l'apologia di tale disposizione in parte fondata sulla massa di dritto, che i gravami straordinarii sian odiosi, e perciò debbonsi adoperare in difetto di altri. Così per D. R. il minore non potea valersi della restituzione in intiero, se altro mezzo, cioè la nullità, o altro rimedio la leg-

(1) *Art. 592 di dette leggi.*

ge gli apprestava per invalidare l'obbligo da lui assunto (1).

In fine in ciò la controparte istessa ha dichiarato il di lei torto, si è convinta della irrecettibilità del mezzo in esame; poichè si è ella provveduta del ricorso per ritrattazione. La Signora Principessa di S. Angelo citata di già ha acquistata un dritto a farlo discutere, e rigettare = *In judicio quasi contrahitur.*

Sicchè detto mezzo oltre di esser malfondato in fatto, ed in dritto, non è per rito e per fatto della ricorrente ricettibile, giusta l'invocato art. 592 di dette leggi giudiziarie.

SECONDO MEZZO.

La G. C. Civile ha rigettata l'eccezione della pendenza della lite, avendo adottato le stesse considerazioni de' primi Giudici. Pendeva sin dal 1815 un giudizio di riduzione di assegnamento promosso dal defunto Principe di Santangelo contro alla sua moglie D. Francesca Albertini Principessa di Faggiano erasi in questo giudizio dimostrato la rovina del patrimonio del Principe di Santangelo all' anno 1803: tempo in cui per,

(1) *L. 1 ff. de rest. in int.*

parere del capo ruota Frammarino fu fatto alla Principessa di S. Angelo l'assegnamento di annui ducati 2800 *nella supposizione, che nel patrimonio del Principe fosse una rendita netta annuale di ducati* 32000. *Ridotta questa rendita a soli ducati* 3000 (1) *non poteva certamente condannarsi il Principe di dare alla moglie tutto quello, che egli possedeva: cotesta condanna sarebbe stata più ingiusta quando la moglie riscuoteva direttamente i frutti delle sue doti, ed era d'altronde provveduta di molti, e speciosi beni* estradotali. *Non poteva la Principessa di S. Angelo, e Faggiano abban-*

(1) Oh fatale riduzione di patrimonio! E' questa l'unica asserzione, che si mena in trionfo in tutte le giuste cause per eludersi il buon dritto della nostra infelice cliente.

In tutte le cause non si produce, che quest'eccezione. Nella causa attuale, nella altra diretta a conseguire il legato disposto dal testatore Principe di S. Angelo a pro della di lui moglie; onde privarla di una liberalità fattagli dal marito altro non si asserisce, che insufficienza di beni.

Intanto per questa voluta decotta eredità si fanno esiti esorbitanti per l'amministrazione, per liti, e per altre spese. Ed è mai credibile, che tante migliaja si spendono, e tanto interesse si ha pel nulla?

donar quel giudizio, ed introdurne uno nuovo in frode della legge, e dell' ordine giudiziario. Intanto la violazione del rito ha portato seco quella del merito della causa. La G. C. Civile ha qualificato l' eccezione della pendenza della lite, come un eccezione dilatoria, e mentre avrebbe dovuto pronunziare sulla quantità dell' assegnamento, ha deciso della validità del titolo, ed ha precluso a coerede la strada a quel giudizio, al quale aveano acquistato dritto. Ha violato dunque l' art. 265 del Cod. di Proced. la L. 30 D. de judiciis, e la L. 10 Cod. de judiciis.

RISPOSTA.

Questo secondo mezzo presso a poco si liga col primo, e tende a provare una violazione di rito commessa dai primi, e secondi Giudici, poicchè non hanno al giudizio attuale riunito quello del 1815, ove per la prima volta il Principe di S. Angelo eccepì riduzione di assegnamento a motivo della minorazione che asserì del di lui patrimonio.

Per ravvisare appieno la fallacia e l' erroneità di tal mezzo fa mestieri rammentare che nel 1813 la signora Principessa chiese il conseguimento dei suoi assegnamenti arretrati fin a quell' epoca e la continuazione dei successivi: il Principe eccepì la

minorazione del suo patrimonio. Il risultato di tal giudizio si fu la cennata interlocutoria, colla quale s'ingiunse al Principe di S. Angelo di dichiarare fra 10 giorni, se volea ricevere in sua casa la moglie per fornirla dei corrispondenti alimenti.

Una tal sentenza non fu levata dai registri della Cancelleria, nè dalla Principessa, nè tampoco dal Principe: Quest'immantinenti si rese assente dal Regno: il giudicato rimase deserto, e provato per fatto dei contendenti nommeno che per l'impossibilità del prosieguo per la partenza del Principe.

Avvenuta la morte di costui la Principessa avvanzò la di lei domanda nel pagamento di tutt'i suoi assegnamenti esibì diversi documenti, tra quali le reali risoluzioni emesse dietro un'economico procedimento.

La signora Zurolo eccepì il difetto della communicazione dei documenti, e l'appuramento del fatto risultante dall'antico giudizio.

I primi Giudici ben opinarono, che tali eccezioni eran insussistenti, che i documenti eransi communicati, che il previo appuramento di fatto era mal richiesto: non trattandosi di prosieguo di antico processo, prodotto soltanto in appoggio della causa attuale e che mal reggeva la riassunzione d'istanza; poicchè il giudice attuale erasi diretto contro le comuni figlie del Principe, e non si era

chiesto il prosieguo di quell'abbandonato giudizio del 1815 (1).

La sig. Zurolo replica ora, che doveano riunirsi tali due giudizii, onde discutersi l'eccezione di riduzione, cui gli è stato chiuso ogni adito del Giudice di fatto, ad onta che sia stata ben discussa. Noi rispondiamo a ciò prima col fatto, e poscia colle teorie di dritto.

In primo luogo diciamo, che tal eccezione dalla G. C. Civile precisamente venne discussa, come abbiam precedentemente rimarcato; anzi venne rigettata, tra perchè mal proposta, tra perchè sfornita di documenti in appoggio, e tra perchè la G. C. si convinse in fatto, che lungi dell'esservi diminuzione del patrimonio di S. Angelo eravi aumento. Quindi come può dirsi l'eccezione della riduzione si è preterita? non si è discussa? il difetto della riunione dei giudizii ha precluso l'adito all'esame.

In secondo luogo per dritto non eravi nella specie necessità di riassumere quell'istanza; poichè la Principessa affatto chiese, nè potea chiedere prosieguo del processo perento, ed estinto.

In terzo luogo ha eziandio la G. C. nella ter-

(1) *V. la sentenza dei primi Giudici.*

za considerazione sulla seconda quistione osservato che quel processo del 1815 mal s'invocava, perchè abbandonato, e ricaduto nell'impossibilità di prosieguo: ha soggiunto, che la minorazione dell'assegnamento alimentario deve sorgere da un giudicato. E quindi potrebbe anche sotto questo rapporto sostenersi che sarebbe salvo alla ricorrente il dritto di sperimentare tali ragioni in altro giudizio, laddove secondo la di lei ipotesi si riputasse di non aver la G. C. rigettata tale eccezione.

Oltre di che chi mai può pretendere, che il Giudice per forza rimetta la causa ad altri Tribunale, o riunisca due giudizii. La legge in ciò serba termini facoltativi per le parti contendenti nommeno che per li Giudici, rimettendo al di costoro arbitrio, e prudenza il conoscere l'identità delle cause, e la necessità della riunione, o rimissione ad altro Tribunale per aver fatto uso dell'arbitrio, o facoltà derivante dalla legge.

Quando ciascuno si vale dell'alternativa dettata dalla legge non fa ad alcuno ingiuria, nè il Magistrato inferiore può esser censurato dal Giudice superiore.

Infatti la G. C. Civile non potrebbe accogliere le doglianze di una parte che sostenesse di essersi mal dai primi Giudici compensate le spese

nel caso di parentela tra i contendenti, perchè la legge in ciò concede la facoltà al Giudice, e si riporta al di costui arbitrio.

Similmente non potrebbe imputarsi a violazione dell'art. 265 delle leggi giudiziarie, se la G. C. Civile non avesse riuniti i giudizii, quando fosse stato del caso la riunione.

Nella specie evvi dippiù, che col fatto si son discusse quelle stesse eccezioni proposte dalla controparte, che asserisce sorgere dal giudizio preesistente le di cui produzioni ella communicò, e produsse in giudizio, e furon diligentemente esaminate dalla G. C. Civile.

Per non ripetere le autorità ed il ragionamento da noi riportate nella difesa stampata per la G. C. Civile, preghiamo gli ottimi Consiglieri a volger lo sguardo al paragrafo 1 della stessa, onde convincersi a ridondanza dell'insussistenza del mezzo in esame.

TERZO MEZZO.

La G. Corte Civile invece di esaminare la quistione, se l'assegnamento era dovuto in forza di titolo primitivo. Inoltre dopo aver premesso nelle considerazioni relative a questa seconda quistione, che il drit-

to alla riduzione dell' assegnamento non si acquista colla semplice domanda delle parti, ma per la pronunziazione del Giudice, mentre che una tal pronunciazione gli era dimandata, l'ha implicitamente negata. Ha dunque violato l' art. 4 del Cod. Civ., che contiene una disposizione sostanziale de' dritti della proprietà, e dell' ordine de' giudizj, ed ha inoltre offesa la giustizia negando la riduzione degli alimenti contro all' espressa disposizione dell' art. 199 del Cod. Civ.

RISPOSTA.

La risposta è più di fatto, che di dritto.

Il Giudice può esser accusato qual reo di denegata giustizia, quando egli si niega di pronunziare sotto pretesto di oscurità, o d'insufficienza della legge, e nommai quando discute un'eccezione, la rinviene insussistente, e la rigetta. Tanto ha fatto la G. C. Civile; poicchè ha dichiarato nei ragionamento che la domanda di riduzione dell'assegnamento che si volea far sorgere dal precedente processo, non potea esser accolta, tra perchè quel processo erasi abbandonato e perento; tra perchè non era l'eccezione corredata degl' indispensabili estremi di fatto, cioè della pruova della minorazione del patrimonio, ed altro; e tra perchè infine una

vaga dimanda fin'allora non ammessa da verun giudicato non potea far diminuire l'assegnamento già maturato: E molto meno, perchè il marito intese piuttosto di continuare detto assegnamento, che unirsi alla moglie, e fornirla del bisognevole; ed era inoltre egli intelligente dell'uso di detto assegnamento a pro delle figlie comuni.

Ciò posto si scorge ad evidenza che la G. C. abbia ragionato sull'eccezione di riduzione, siasi pronunziato, e l'abbia giustamente rigettata; e quindi mal a proposito il ricorrente si querela per la denegata giustizia impartita a ridondanza dalla G. C. Civile.

QUARTO MEZZO.

E' piaciuto alla G. C. Civile il dire, che non avendo il fu Principe di S. Angelo dichiarato, se volesse, o nò coabitare colla moglie, giusta la sentènza del Tribunale Civile de' 26 Agosto 1815, debba il suo silenzio interpetrarsi come una rinunzia a quel giudizio. Ma quella sentenza non fu d'alcuna delle due parti all' altro intimata, e potrebbe da quella ugualmente rilevarsi, che la Principessa non volle andare a coabitare col marito, perchè non curò di farla intimare, nè costituire il marito in mora il che dovea fare

per legge. E' nuovo il dritto, che s'incorre nella mora senza interpellazione, siccome è nuovo nella procedura, che i termini comincino a correre prima dell'intimazione. La G. C. Civile ha manifestamente violato l'art. 1100 *del Codice Civile, e gli art.* 495 638 *e* 1109 *delle leggi di procedura.*

RISPOSTA.

Il giudice di fatto si è giustamente convinto, che i contendenti abbandonarono quel giudizio, e vi rinunziarono, poicchè affatto non curarono il prosieguo.

Più: ha egli considerato, che il Principe col silenzio nommeno che col fatto, cioè col rendersi assente dal Regno si negò all'adempimento del prescritto nell'interlocutoria, e tacitamente dichiarò di non voler ricevere presso di se la moglie, onde fornirla dei convenevoli alimenti, anzi manifestamente rinunziò a quel giudizio; poichè ne rese impossibile il prosieguo, e l'esecuzione.

Or se la G. C. Civ. nel fatto si è convinta, che le parti abbandonarono il giudizio: che il Principe vi rinunziò, che il di lui silenzio, ed assenza dal Regno indicarono una risposta negativa; ed infine che per tale circostanza non potè proseguirsi

quel giudizio, è egli manifesto, che tali convizioni riguardano tanti fatti da lei consacrati, e ritenuti. E quindi non può su' medesimi richiamarsi l'esame, e la censura della Corte Suprema.

E' massima infinite volte consacrata da questa C. Suprema uniformemente al disposto della legge, che le quistioni di fatto, e le interpetrazioni degli atti fatti, e del volere dei contraenti sono di assoluta appartenenza dei Giudici di fatto (1).

Nè vale il dirsi, che in mora non s'incorra senza interpellazione e che i termini non decorran se non dall'intimazione Imperocchè primamente non è nuova in dritto la massima *dies interpellat pro homine*. In secondo luogo possono i termini decorrere dall'emanazione della sentenza; Ma tralasciando tali dispute è d'avvertirsi, che nel giudizio attuale la Principessa non ha chiesta la penale di quella mora, in cui dicesi di esser incorso il Principe, la Principessa ha assunta oltre l'inammissibilità per rito dell'eccezione della litispendenza, che tolto di mezzo quel giudizio abbandonato, perento, e ricaduto nell' impossibilità del prosieguo, fosse stata sodisfatta dei suoi assegnamenti arretrati.

(1) *V. collezione delle decisioni vol.* 1 *pag.* 237 244 *vol.* 2 *pag.* 340.

Or mal a proposito parlasi di penale, di mora, e di decorso dei fatali. Il debito del fu Principe di S. Angelo in quanto a'detti assegnamenti, e viceversa il dritto della Principessa affatto non derivano dalla voluta mora, decorso di fatali o difetto di dichiarazione di esso Principe. Il titolo della Principessa sorge nommeno dalle sovrane Risoluzioni, che dall'esecuzione fattane dallo stesso Principe di S. Angelo, mercè i diversi pagamenti per Banco dal 1803 al 1809.

Se il Principe avesse in seguito di quell'interlocutoria risposto affermativamente forsi avrebbe potuto cessare detto assegnamento in virtù di un giudicato. Era però della prudenza del Giudice il vedere, se doveasi prescrivere la coabitazione dei conjugi, e se la distribuzione fatta dell'assegnamento alle figlie formava oppur no ostacolo all'estinzione. Se questo esame non si è fatto, se quel giudizio si è estinto, se la G. C. ha dichiarato di avervi il Principe rinunziato, se niun giudicato definitivo venne profferito, le reali risoluzioni meritan la piena esecuzione e niun ostacolo può frapporre quel preteso giudizio.

QUINTO MEZZO.

Ha la G. Corte Civile presupposto, che l' assegnamento degli annui ducati 2800 *fosse dovuto alla Principessa di Santangelo non solo per le ragioni esposte nel parere del Caporuota Frammarino, e nel Sovrano rescritto di Agosto* 1804; *ma anche perchè la Principessa avea assegnato ad alcune delle sue figlie un supplimento di dote contro al divieto della prammatica, che fissò a ducati* 15000 *la dote, che potesse costituirsi. Avendo giudicato sopra tali considerazioni ha offesso lo stesso titolo costitutivo dell' assegnamento ha pregiudicato al dritto delle altre figlie, che non hanno partecipato alla liberalità della madre contro al precetto della legge* ante omnia animadvertendum est, ne conventio in alia re facta, aut cum alia persona in alia re aliave persona noceat. *Adunque oltre alla violazione di quello stesso titolo, che la G. C. Civile ha riguardato come autentico, ha giudicato contro all' espressa disposizione dalla legge* 22 § 4 *D. de Pactis.*

RISPOSTA.

Questo mezzo è veramente specioso, ed è dovuto alla sottigliezza del difensore, ed alla circostanza di non poter egli rinvenire nella decisione impugnata mezzi solidi di annullamento.

La G. C. dopo aver riconosciuta la santità, e l'inviolabilità del titolo creditorio della signora Principessa che come abbiam detto, deriva da Sovrane risoluzioni emesse dietro un regolare, ed economico procedimento, dopo essersi penetrata dei lodevoli, e regolari motivi esposti dai Capiruota signori Duca Frammarino, e Principe di Sirignano, ella si convince maggiormente della gistizia della domanda per una circostanza estranea, cioè pel supplemento di dote assegnato a talune figliuole nubili, onde decentemente collocarle, essendo le altre già collocate con una conveniente dote.

Di grazia questo ragionamento in qual modo può offender il titolo costitutivo dell'assegnamento? può alterarlo? può ledere il dritto delle altre figliuole? Confessiamo sinceramente, che non sappiamo persuaderci, come possan stiracchiarsi le pretese violazioni di rito, ed offese del dritto. Qual legge permette alle figlie d'impugnare le liberalità dei genitori durante la di loro vita? Il permettersi ciò sarebbe lo stesso di violare il citato paragrafo

della L. 4 ff. de pactie E poi qual figlia non è stata, non è per quanto è possibile, e non sarà beneficata da una madre tanto affettuosa ch'è vittima per la decente situazione delle figlie!

SESTO MEZZO.

L'assegnamento degli annui ducati 2800 *fu fatto alla Principessa di Santangelo sotto l'imperio delle vecchie Leggi, allora quando il Principe di S. Angelo era assente dalla moglie, ed allorchè un diverso dritto reggeva la controversia di separazione personale tra conjugi. Coteste Leggi cessarono di avere il loro effetto nell' anno* 1809. *A qual tempo eran altresì cessati i particolari motivi, che avean dato luogo all' assegnamento. La Principessa di S. Angelo invece di seguire il marito nella sua legazione, come sarebbe stato suo dovere restò nel di lui domicilio di Napoli, e fù la di lui Amministratrice, e Vicaria. L'assegnamento dunque era cessato e per fatto, e per dritto. Lasciando libera la G. C. Civile nel qualificare il fatto secondo il giusto arbitrio, che le da la legge, ella ha certamente violato il dritto. Imperciocchè le leggi in vigore non riconoscono separazione personale de' conjugi, che per causa determinate dalle leggi stesse. Le medesime leggi vogliono, che la moglie abiti col marito, e che costui sia tenuto a somministrarle nel-*

la casa conjugale, quando è necessario a' bisogni della di lui vita. Siffatte Leggi riguardando lo stato delle persone producono il loro effetto dal momento stesso della loro pubblicazione Giudicando diversamente la G. C. Civile ha violato gli art. 214 e 309 dell'antico Codice Civile, che fu tra noi in vigore dall'anno 1809 *in poi*

RISPOSTA.

Prescindendo da tutto ciò, che debolmente abbiam detto nel §. 2 della difesa scritta avanti la G. C. Civile sommettiamo alla Suprema Corte le seguenti osservazioni.

Non v'ha dubbio per fatto, che per l'assenza del marito, e per lo difetto dei convenevoli alimenti ottenne la signora Principessa il suddetto assegnamento alimentario, mercè sovrane risoluzioni che furon emesse dietro un economico, e contradittorio procedimento secondo il rito di quel tempo.

Niuno ignora, che il rescritto del Principe ha la forza di Legge, e di un giudicato lo più rispettabile = *Rescriptum Principis obtinet vicem litis contestatae legis, et rei judicatae*; per cui tanto è dire rescritto Sovrano, che giudicato.

Ciò posto non può negarsi, che quella separa-

zione personale dei conjugi e l'assegnamento alimentario seguì mercè un sollenne giudicato e dietro cognizione di causa.

Vediamo ora se il nuovo dritto ha potuto violare ed infrangere la forza di quell'inviolabile, e sacro giudicato. Nell'art. 207 del vecchio Codice è disposto così.

Sarà (la separazion personale) proposta, attitata, e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco.

Quest'art. vieta la separazione dei conjugi mediante mutuo consenso, e prescrive che debba esser ordinata dal Giudice. Or se la separazione dei conjugi Principe e Principessa di S. Angelo e l'assegnamento furon disposti da un giudicato tanto rispettabile, quanto è il sovrano rescritto, se vi precedè un processo compilato economicamente ed in contradizione del Vicario Generale del Principe, ognun vede, che la sopravvenienza della nuova Legge, ancorchè se le volesse attribuire una forza retroattiva non potrebbe affatto colpire e distruggere ciò, che trova stabilito, e consumato anche a seconda delle sue disposizioni.

Noi oltre il divieto scritto nel dritto della retroattività delle leggi specialmente su'dritti acquisi-

ti, ricordiamo alla Suprema Corte la massima da lei stessa fondata nella causa di Migliaccio, e Greco. Eccola = „ La forza dei novelli statuti, che „ hanno per oggetto lo stato delle persone è tale da „ distruggere tutte le particolari convenzioni *non* „ *ancora eseguite, che alle nuove disposizioni* si op- „ pongono (1).

E' rimarchevole, che nella trascritta massima parlasi di convenzione, quandocchè nel caso in disputa trattasi di sovrane risoluzioni, e di giudicati; e ciò non pertanto si sottraggono anche le convenzioni eseguite dall'imperio della novella legge. E che altro atto di esecuzione potrebbe desiderarsi in quanto all'assegnamento in disputa, oltre tutto ciò, che abbiam detto?

Il detto art. non racchiude nella specie una Legge innovativa, e diversa dall'antica; anzi nella causa attuale trova perfettamente adempiuto il di lui disposto.

Molto meno regge la violazione dell'art. 214 del detto Codice. E' egli vero, che la moglie deve seguire il marito, deve col medesimo coabitare, ma è vero altresì, che il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a fornirla di tutto il bisognevo-

(1) *V. Vol. 1 pag. 52 delle d. decis.*

le per li commodi della vita. Son queste l'espressioni letterali del citato art., che al certo non è nuovo, ma desunto dai fonti della Romana giurisprudenza. E quindi non può pretendersi, che sia una Legge innovativa, che colpisca lo stato delle persone, e s'impossessa immediatamente in modo da distruggere, e da impedire il prosieguo, e gli effetti di un atto, e di un dritto acquistatosi sotto l'impero della precedente Legge abolita. Nò non versiamo in questo caso: la Legge novella non ha se non ripetuto le disposizioni dell'antica; ed in conseguenza niuna novità o argomento favorevole all'assunto del ricorrente può trarsi dalla legge novella.

Oltre di che la separazione, e la necessità della costituzione dell'assegno non dipendono da un fatto, e dalla volontà della signora Principessa, ma sì bene dal fatto, e dal volere del marito. Questi fu involto nelle sciagure del 1799, si allontanò dal Regno, andiede ramingo per l'Europa, la moglie non fu neppure avvertita della sua partenza, nè al certo le conveniva di andar vagando, e rendersi esule. Ella attese dal 1799 fin al 1803 il ritorno del marito, e l'adempimento del di costui dovere, cioè la prestazione degli alimenti, ma invano delusa di ogni speranza e stretta alla pur fine dalla necessità degli alimenti per se, e per le di lei figliuole ricor-

se al Sovrano potere, onde conseguire quel che per dritto civile, e naturale non le si poteva negare.

Il Vicario Generale del marito pagò gli assegnamenti arretrati dal 1799 continuò i pagamenti fin al 1806; dal 1807 altrettanto fece il Principe, senza affatto chiedere la coabitazione della moglie e l'estinzione dell'assegnamento neppure dietro la prolazione dell'enunciata interlocutoria.

Or questa serie di fatti non dimostra a ridondanza la negativa del Principe a ricevere la moglie presso di se, e la volontà piuttosto di darle gli alimenti fuori, e non dentro la casa maritale. E qual altro argomento irrefragabile potrebbe nella circostanza desiderarsi, onde esser convinto che il Principe di S. Angelo mai volle ricevere presso di se la moglie, onde coabitarvi, e fornirla del bisognevole? Si aggiunga, che finanche nel 1814 lungi di dichiarare, se volea o no ricevere presso di lui la moglie, se ne partì dal Regno, e niuna domanda, o dichiarazione egli fece all'uopo.

Dunque non havvi il menomo dubbio, che egli abbia sempre persistito nell'idea di non coabitare colla moglie, e sia stato sempre alieno di somministrarle in sua casa gli alimenti; poichè se tanto avesse voluto, l'avrebbe chiesto giuridicamente, e prima e dopo la pubblicazione delle nuove leggi.

Nè la moglie può mai esser tenuta di seguir il marito, quando egli repentinamente abbandona il domicilio comune, e per capriccio intende di andar ramingo, e vagando.

In un caso simile la Corte di Cassazione del già Impero Francese fondò la seguente massima = *Le mari, qui abandonne le domicile comun est-il tenu de payer à sa femme une pension annuelle, pour fournir à ses besoins.*

E' rimarchevole che tra le diverse ragioni allegate in quell'arresto evvi quella, che il marito è sempre tenuto di alimentare la moglie, e non può pretendere, che questa intraprende per seguirlo un lungo, penoso, e dispendioso viaggio (1).

Premessi tali fatti permanenti consacrati dalla G. C. Civile può mai dubitarsi della volontà del defonto Principe? Della rinunzia al dritto di far cessare l'assegnamento alimentario chiedendo la coabitazione della moglie? dell'abbandono, e rinunzia di quel giudizio ed interlocutoria; che tal interpellazione avea prescritta?

Se di tali fatti punto non può dubitarsi: se avanti la Corte Suprema non è permesso di promuoverne disputa, il ragionamento del ricorrente nel

(1) *V. Sirey tom.* 8 *pag.* 148.

mezzo in discussione rimane privo di fondamento, e svanisce la pretesa violazione degli articoli 214 e 307 del succitato Codice inapplicabili alla specie tanto, quanto che il Principe affatto specialmente del secondo non volle valersi.

SETTIMO MEZZO.

Ha violato una seconda volta gli stessi art. di sopra citati allorchè ha condannato gli eredi del fu Principe di Santangelo al pagamento dell' assegnamento all' anno 1817 all' anno 1818, non ostante, la Principessa di S. Angelo si fosse unita nuovamente al marito, ed avessero insieme coabitato. Ha detto la G. C. che questa unione fu accidentale, e interamente provvisoria della moglie, poichè volle ella adempiere al dovere di quell' assistenza, che una moglie dee prestare ad un marito gravamente infermo. Non è permesso distruggere il senso generale della legge per quistioni d' intenzione, nè per eccezioni, che non sono dalla legge istessa provvedute.

RISPOSTA.

In primo luogo ci riportiamo a quanto sta detto detto nel §. 3 della difesa avanti la G. C. Civile.

In secondo luogo rispondiamo, che un tal mezzo è diretto interamente a far discutere e sovvertire dalla Corte Suprema un fatto, di cui si è convinta la G. C. Civile. Ha la medesima assunta infatto, che la moglie portossi in Ischia ad assistere il marito per mero dovere, attesa la di costui grave infermità: ha soggiunto, che la di lei residenza presso del marito fu accidentale, e provvisoria. Dunque si è ella convinto, che ella non portossi con animo di coabitare col medesimo; nè tampoco vi fu domanda del marito a tale oggetto; ed infine, ch'ella non ebbe tutto ciò, che a lei bisognava, onde potesse sostenersi estinzione di quell'assegnamento destinato a'di lei pieni alimenti.

Ricadendo tutto ciò ad un fatto, il mezzo non sussiste, ed invano si fa quistione davanti la Corte Suprema.

OTTAVO MEZZO.

La G. C. Civile non solamente ha violato le leggi nuove di sopra citate, ma ha contravvenuto alle stesse leggi antiche, secondo le quali ha inteso pronunziare la Principessa di Santangelo aveva ripigliato il possesso delle sue doti, siccome costa dalle narrative delle decisioni, e disponeva liberamente ed assolutamente del suo ricco patrimonio estradotale. Or è un canone delle antiche leggi, che se durante il matrimonio la moglie non paga la dote promessa, o se la dote pagata una ragione qualunque ritorni alla moglie, resta il marito liberato da qualunque obbligazione contratta, cotesta disposizione scritto nell' autentica de non elig. sec. nub. mulier., *è fondata non solamente ne' principj del contratto matrimoniale; ma anche nella giustizia, e nell' equità naturale per modo che il legislatore riguardandola non come legge positiva, ma come spiegazione del dritto naturale le diè forza retroattiva. Sono parole della novella:* hanc autem valimus valere legem et in casu dante ei principium et in pendentibus litibus, et in omnibus de caetero provenientibus. *Diversamente giudicando la G. Corte Civile ha violato la legge* 2 C. de donat. ante nupt., *la citata autentica* de non elig. sec. nub. mul.

RISPOSTA.

Noi primamente preghiamo gli ottimi Consiglieri della Corte Suprema a benigarsi di leggere la enunciata difesa dalla pag. 31 a 35, onde rammentar le teorie loro ben note di dritto e la costante giurisprudenza dei nostri Tribunali, che obbligar soleano i mariti in caso d'insufficienza delle doti a supplire *de proprio* al decente mantenimento delle mogli.

Oltre di che tal quistione, cioè se la moglie possa oltre i frutti dotali pretender un dippiù su' beni del marito, è ora interamente oziosa: poicchè non tratta sì nel giudizio attuale del *deberi*, ma dell'esecuzione del giudicato, del risoluto dal Sovrano di già eseguito anche dal defonto Principe, come abbiam al di sopra rimarcato. Non trattasi ora *de alimentis constituendis*, *sed constitutis*: il giudizio attuale è di esecuzione, e non di cognizione. Or di grazia può ora promuoversi tal disputa? non è intempestiva, ed inopportuna? Avrebbe potuto forsi utilmente elevarsi; allorchè l'assegnamento venne costituito, e non già nel giudizio attuale di esecuzione.

Confessiamo la nostra ignoranza; non comprendiamo in qual modo abbia la G. C. violato le suc-

citate leggi, e come sian esse applicabili alla specie attuale, quandocchè ivi trattasi di un caso tutto diverso da quello in esame? La citata autentica specialmente riguarda la quistione, se la moglie possa lucrarsi la donazione *ante nuptias* ad onta, che non avesse portata dote al marito, o promessa non fosse effettivamente numerata. Or qual argomento può trarsi da tali leggi onde denegarsi alla nostra cliente quell'assegnamento, che le venne costituito, e pagato, oltre i frutti dotali.

91. L'obbligo del marito in alimentare la moglie non nasce al certo dalla dote, ma dalla legge; ed egli per dritto, e per giurisprudenza ricevuta dal foro è tenuto di supplire a' frutti dotali, quando non son dessi sufficienti ai pieni alimenti della moglie.

NONO MEZZO.

La G. C. Civ. ha rigettata la compensazione opposta da' coeredi del fu Principe di S. Angelo, perciocchè ha detto non essere dimostrati i crediti, che si erano allegati. Cotesto motivo della decisione è una conseguenza della sostanziale violazione, in cui la G. C. Civ. è incorsa, avendo rigettata l'eccezione della pendenza della lite. I crediti erano in quel giudizio dimostrati, e documentati con titoli autentici. Inoltre la Principessa di

S. Angelo era debitrice di rendimento di conti, e di residui dell' amministrazione da lei tenuta. Il credito degli assegnamenti arretrati, se pure esiste, nasce per la maggior parte del conto stesso della sua amministrazione, giacchè ella cessò di pagare se medesima per l' impotenza della causa, e per lo disordine, in cui per le stesse sue maniere era caduta. La G. C. Civ. dunque allorchè ha negata la compensazione, ha violato gli art. 1243 *e* 1244 *del Codice Civile, e la legge* 21 D. de compensationibus, *ed allorchè ha ordinato* il pagamento di un residuo del conto della Principessa, *primacchè il conto stesso fosse renduto, e discusso: ha violato l' art.* 1865 *del Codice Civile, gli art.* 618 *e* 623 *del Codice di Procedura, la legge* 2. *D.* de neg. gest. *e la legge* 81 D. de conditionibus, et demonst.

RISPOSTA.

Su di quest'ultima studiata eccezione della controparte, la G. C. Civile ha assodato in fatto, che niuna pruova, nè documento alcuno si è prodotto in sostegno dei pretesi crediti, che vanta l'eredità di S. Angelo e la signora Principessa (1). Più: ha considerato che tali crediti eran illiquidi e ne pendea lite avanti i primi Giudici, ed infine, che in qualunque ipotesi non era ammissibile la compensazione per la indole privilegiata del credito della signora Principessa, cioè per causa di alimenti (2). Per tali motivi ha la G. C. rigettata tal insussistenza eccezione di compensazione.

Inoltre per evitare una inutile ripetizione ci riportiamo alle osservazioni scritte nel §. 4 della enunciata difesa avanti la G. C. Civile.

Nè si dica, che il difetto di pruova e dei titoli giustificativi dei vantati crediti sia derivato dal

---

(1) *Nella causa dei fratelli Ciliberti la Suprema Corte fondò questo principio.* „ Non vi è luo„ go a compensazione, quando al Giudice di fatto „ non costi l'esistenza del debito da controporsi al „ credito. *Vol.* 1 *pag.* 259 *della detta collezione.*

(2) *V. art.* 1247 §. 3 *delle leggi civili.*

non aver riunito il giudizio a quello preesistente del 1815. Dappoicchè oltre di esser quell'estinto, ed abbandonato, per fatto è costante, che quelle produzioni e quei documenti esibiti in quel giudizio furon prodotti nell'attuale; e ciò malgrado furon rinvenuti inefficaci, ed insussistenti tali vantati crediti. E se per ipotesi si volesse supporre, che la G. C. Civile non li abbia tenuti presenti, colpa è tutta della controparte, che potea esibirli, e produrle, essendo presso di se, e non l'abbia fatto.

Infine è rimarchevole, che per lo rimborso di detti crediti pendeva all'epoca di detta decisione, e pendon tuttavia giudizii avanti i primi Giudici; e quindi ciò dimostra la stranezza di controporli ad un credito liquido, esigibile, e privilegiato, qual è quello della signora Principessa per i suoi assegnamenti.

CONCHIUSIONE.

Il ricorso in esame è inammissibile; ed irrecettibile sotto tutt'i rapporti. Gli amministratori dell'eredità di S. Angelo per dritto non eran autorizati a rappresentare in giudizio gli amministrati, nè d'introdurre o proseguire giudizio, se non a nome di costoro; molto meno eran abilitati nella causa attuale a produrre il ricorso, dacchè erasi contestata cogli amministrati: taluni vi avean rinunziato, e la decisione è stata resa in di loro contradizione, e su'i di loro rispettivi appelli. Dal canto dei creditori l'intervento fu irregolare, ed inammissibile, furon loro riserbate salve, ed illese le ragioni come per dritto; e quindi niun interesse eravi o può esservi di costoro a chiedere l'annullamento di detta decisione.

Infine la signora Zurolo, che ora si presenta a sostenere quel ricorso, oltre l'ostacolo dell'inammissibilità e dell'irrecettibilità, non ha dritto giovarsene, perchè non suo, e molto meno nell'interesse di tutte le coeredi, e dei creditori, dei quali non è al certo la rappresentante universale.

In quanto al merito del ricorso ci lusinghiamo di aver forsi oltre il dovere dimostrata l'insussistenza, tra perchè tende a disputare di fatti costanti,

e consacrati dalla G. C. Civile, tra perchè niuna legge si è violata, e tra perchè infine la impugnata decisione è fondata su' documenti irrefragabili, ed è garantita dalle leggi le più risapute.

Quindi a buona ragione la signora Principessa di S. Angelo si augura dall' imparzialità della Corte Suprema, che venghi dichiarato inammissibile, ed irrecettibile l' enunciato ricorso, e subordinatamenmente rigettato col ristoro delle spese del giudizio.

Napoli 4 Marzo 1823.

G. Pugnetti.

N. 1.

Certificato del Razionale Pacifici.

Si certifica da me quì sottoscritto Razionale dell'Illustre Casa di Faggiano, qualmente dopo la cessione fatta al Signor Principe di Cimitile con istrumento de'4 Aprile 1818 per Notar D. Raffaele Servillo di quì, de'più speciosi Fondi, posseduti dalla stessa nelle Terre di S. Giorgio, e Faggiano in Terra d'Otranto dell'annua rendita di ducati 8405. 80 pel credito ch'Egli rappresentava contro la casa sudetta nell'ingente somma di ducati 140746 43, giusta detto istrumento, per cui è venuta con ciò a ridursi l'attuale rendita de'rimanenti fondi che la Casa sudetta possiede sullo stato presente, tanto in Carosino, che in S. Giorgo, e Faggiano a soli annui ducati 10500 lordi, provvenienti tutti da affitti, anche di taluni Corpi, e Cespiti, che prima si tenevano in economia, cioè Oliveti, Decime di generi, ed altro.

Quale sudetta annua rendita depurata dagli annui pesi, e spese occorrenti *in partibus* in circa ducati 4500 come per Fondiaria in annui ducati 2442 Canoni. Annualità al Capitolo di Taranto per un capitale di ducati 5985, Annue riparazioni, e manu-

tenzioni di tutte le fabbriche ne' tre succennati Exfeudi. Onorarj agli Avvocati e Patrocinatori in Trani, Lecce, e Taranto, non che spese di varie liti vertenti ne' Tribunali Provinciali. Annua provvidenza all' Amministratore ed impiegat' *in partibus.* Spese di Amministrazione e tutt'altro, rimane in annui ducati . . . . . . : . , . . . ℮ 6000

Con questi debbons' inoltre sodisfare tutt' i creditori istromentarj di Napoli, e che prima formavano il così detto Patrimonio di Faggiano dedotto in Banca d' Ammora, presso lo Scrivano Luglio importanti annui . . .	℮ 2397	
Più ai signori Morello, Paduano, e Pozone Creditori Delegatarj de' signori *Principe di Valle*, e *Duca delle Grottolelle* annui	℮ 536 50	
Onorarj ad Avvocati, Patrocinatore, Notaj, spese forensi, Razionale annui.	℮ 465	
Per restituzione di taluni Capitali convenuti pagars' in rate annuali, cioè		
	℮ 3398 50	6000

Riporto ❧ 3398 50 6000

Al signor Pecorari duc. 2220 tra quattro anni, cominciando dal 1821. . . . . ❧ 550

Al Monte Franchi duc. 1500 fra tre anni cominciati dal 1820. . . . . . ❧ 500 1050

Dopo l'estinzione de' quali vanno a subentrare li sopradetti Morello, Paduano, e Pozone per li di loro Capitali rispettivi. Il primo per ducati 4906 il secondo per ducati 1808. 44 l'ultimo per ducati 1200 da restituirsi similmente in rate annuali.

Ascendono dunque i pesi forzosi annuali, che all'epoca presente pagans'in Napoli a'creditori Istromentarj di detta Illustre casa. . . . . ❧ 4448 50

Rimane quindi la rendita netta in . . . . ❧ 1551 50

A questi deve l'odierna signora Principessa ristringere tutto il di lei trattamento compreso il pi-

gione di casa in annui ducati 420, e 'l salario di tre sole persone di servizio in annui ducati 240.

Dalla fatta dimostrazione della rendita, e pesi come dietro, rilevasi ad evidenza, non esservi affatto luogo per li tre assegni vitalizj a favore del signor Principe di Valle in annui ducati 1250, altro consimile a pro del signor Duca delle Grottolelle, e 'l terzo di annui ducati 250 a favore del signor Duchino Piscicelli, che in uno formano altri annui ducati 2750.

Essendo questa la pura verità per quello che costa da conti Erariali, Registri, e Scritture sistenti nella contabilità di detta Illustre Casa, se n'è quindi fatto da me il presente Certificato incaricatomi dalla precitata signora Principessa, *esibendomi pronto a contestarlo, e giustificarlo quante volte farà di mestieri.* Napoli 4 Settembre 1821. *Giuseppe Pacifici Razionale.*

N. 2.

COLLETTIVA

scritta in piè dell' apprezzo stampato dei fondi ereditarj del Principe S. Angelo, siti in Capitanata.

L'ex-feudo di S. Paolo da noi descritto, ed apprezzato nel Capitolo 1 del presente rapporto ha importato la somma netta di . . . . ☙ 30849 76.

L'Ex-feudo di Poggio Imperiale da noi descritto, ed apprezzato nel Capitolo 2 del presente rapporto, ha importato la somma netta di . . . . ☙ 84377 60.

E l'Ex-feudo di Lesina da noi descritto, ed apprezzato nel Capitolo 3 del presente rapporto ha importato la somma netta di . . . . ☙ 216182 63

In uno rirulta la totalità degli apprezzi da noi formati de' tre suddetti Ex-feudi di S. Paolo, Poggio Imperiaie, e Lesina nella Pɹovincia di Capitanata, appartenenti all'eredità del fu Principe

☙ 331409 99.

Riporto ☞ 331409 99

di S. Angelo de'Lombardi D. Giulio Imperiale per la somma netta di ducati trecentoventunomila quattrocentonove, e gr. 99, diciamo . . . . ☞ 331409 99

Luigi Morra Ingegniere.

COLLETTIVA

De' beni ereditarj siti in Principato Ultra.

L'Ex-feudo di S. Angelo de' Lombardi si è da noi valutato netto nel capitolo primo del presente rapporto per ducati . . . . ∾ 41362 26

L'Ex-feado di Guardia Lombarda si è da noi valutato netto nel capitolo secondo del presente rapporto per ducati . . . . ∾ 9066 86

L'Ex-feudo di Morra si è da noi valutato netto nel capitolo terzo del presente rapporto per ducati. . . . ∾ 2993 42

L'Ex-feudo di Andretta si è da noi valutato netto nel capitolo quarto del presente rapporto per ducati. . . ∾ 23392 70

L'Ex-feudo di Carbonara si è da noi valutato netto nel capitolo quinto del presente rapporto per ducati. . ∾ 4697 16

L'Ex-feudo di Lioni si è da noi valutato netto nel capitolo sesto del presente rapporto per ducati. . . . ∾ 33451 73

E l'Ex-feudo di Nusco si è da noi valutato netto nel capitolo settimo del presente rapporto per ducati. . . ∾ 116332 40

In uno risulta la totalità dell' apprezzo da noi fatto de' rapportati Exfeudi siti nella Provincia di Principato Ulteriore, ed appartenente all' eredità del fu Principe di S. Angelo D. Giulio Imperiale per la somma di ducati duecento trentasettemila cinquecento novautasei, e grana 53, diciamo. . . . ☞ 237596 53

A questi aggiunti li beni siti in Capitanata giusta la precedente Collettiva ducati . . . . ☞ 331409 99

Valore totale degli Ex feudi di Capitanata, e Principato Ultra ducati. . ☞ 569006 52

Firmato = *Luigi Morra.*
Filippo Giuliani.
Angelo Ostilio Grasso.